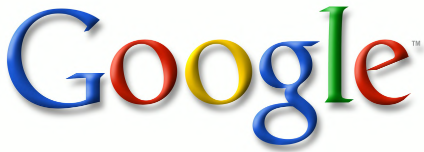




Avv. ALFEO BIASSOLI-OTTAVIANI

I REATI

NELLA

Legislazione degli Infortuni sul Lavoro

Dalla *Rivista di Diritto Penale e Sociologia Criminale*
Anno VIII, Pisa, 1907.

IN PISA
DALLA TIPOGRAFIA DEL CAV. F. MARIOTTI
Piazza dei Cavalieri, 6.

1907





Al Prof. Luigi Lucchini, illustrazione del diritto penale, con reverente omaggio il giovane A.

Avv. ALFEO BIASSOLI-OTTAVIANI

I REATI

NELLA

Legislazione degli Infortuni sul Lavoro

Dalla *Rivista di Diritto Penale e Sociologia Criminale*
Anno VIII, Pisa, 1907.

IN PISA
DALLA TIPOGRAFIA DEL CAV. F. MARIOTTI
Piazza dei Cavalieri, 6.

1907

Forty

TB

I REATI

NELLA LEGISLAZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO.

I.

I. — L'Italia, sospinta dal continuo aumentare delle industrie e dallo sviluppo vertiginoso del concetto di tutela dell'operaio, alle lacune del Codice civile in materia d'infortuni sul lavoro, secondo le cui disposizioni soltanto di un numero esiguo di infortuni si riusciva a far sorgere la responsabilità o per la difficoltà della prova o per i pochissimi casi di infortunio imputabili al padrone a titolo di responsabilità diretta o indiretta, dopo venti e più anni di progetti respinti, modificati e ripresentati provvide colla legge speciale 17 marzo 1898.

L'Italia, con ciò, si mise sulla via già percorsa da parecchi Stati e sulla quale anche altri dovevano incamminarsi. La Germania con la legge 6 luglio 1884 e testo unico 30 giugno 1900; l'Austria con la legge 25 dicembre 1887 sull'assicurazione degli operai contro gli infortuni e legge 1894, modificante la precedente in rapporto alla misura d'indennità dovuta all'operaio; la Norvegia con la legge 23 luglio 1894 rifusa il 23 dicembre 1899; la Finlandia il 5 dicembre 1895; l'Inghilterra il 6 agosto 1897; la Danimarca con la legge 15 gennaio 1898; la Francia con la legge 6 aprile 1898, modificata e completata con decreto; la Spagna il 30 gennaio 1900; la Nuova Zelanda il 18 ottobre 1900; l'Australia del Sud il 5 dicembre 1900, con la legge concernente la prevenzione

degli infortuni sulle strade ferrate e regolamento di procedura 27 novembre 1900; l'Olanda il 2 gennaio 1901; la Svezia il 5 luglio 1901; il Lussemburgo il 5 aprile 1902; la Colombia Inglese il 21 giugno 1902; il Canadà il 21 giugno 1902; la Russia il 2 giugno 1903; il Belgio il 24 dicembre 1903.[1]

Alcune delle quali leggi sanciscono il principio dell'assicurazione obbligatoria come la nostra, altre quello soltanto dell'assicurazione facoltativa.

***

II. — La legge italiana, fin dalle prime sue applicazioni, si manifestò incompleta e fece nascere il bisogno di una riforma.

Zanardelli presentò all'uopo il progetto 8 giugno 1901, che, ripresentato il 15 marzo 1902 da Baccelli ministro, divenne legge il 28 giugno 1903. Le due leggi, fuse insieme, costituirono l'attuale Testo unico 31 gennaio 1904, num. 51, in armonia al nuovo regolamento 13 marzo 1904, num. 141.

***

III. — Tra le manchevolezze che si erano notate nella legge 1898, stavano quelle riguardanti le sanzioni penali;[2] ed è a deplorarsi che nelle modificazioni che si sono fatte, non si sia troppo pensato ad esse, non essendosi risolta del tutto la difficoltà d'interpretazione, che tuttora esiste circa la natura giuridica di talun reato.

[1] V. *Annuaire de législation étrangère;* Paris. A. 1872-1896 *et Annuaire de la lègislation du travail, publié par l' Office du travail de Belgique;* Bruxelles, A. 1897-1901, Cfr. R. Cognetti De Martiis, *La giurisdizione del Lavoro,* appendice; Torino, Bocca, 1904; e G. Bertolotto, *Commento al testo unico per gli infortuni sul lavoro*, Napoli, Pietrocola, 1904.

[2] Cfr. Campolongo, *La repressione nella legge 17 marzo 1898* in *Riv. pen.*, XLVII, 34; e A. Pozzolini, *Le disposizioni penali nella Legislazione degli Infortuni sul Lavoro* in *Riv. Inf.* Vol. 1, fasc. 11., col. 481 e segg.

Ma tale difetto non è il solo che si continua a criticare nel Testo unico, essendone altri, e di non minore importanza, già stati posti in rilievo dal Colombo.[1]

Io, però, limito questo breve studio alle sole sanzioni penali, facendone la raccolta, la cui utilità — per quanto modesta — può rilevarsi dal fatto che non esiste ancora una raccolta di tale materia, all'infuori di alcuni articoli specialissimi e dello studio del Pozzolini, fatto sotto l'impero della vecchia legge del 1898.

II.

Anzitutto conviene richiamare il criterio distintivo nel diritto penale italiano tra delitti e contravvenzioni, accennando alle teorie e regole principali.

La distinzione tra delitti e contravvenzioni fu posta scientificamente dal Beccaria,[2] il quale distinse i delitti che distruggono immediatamente la società o chi la rappresenta; oppure offendono nella vita, nei beni e nell'onore (e sarebbero questi i veri *delitti*) dagli altri fatti punibili che sono soltanto azioni contrarie a ciò che ciascuno è obbligato a fare o non fare, in vista del bene pubblico (e sarebbero le *contravvenzioni*).

La distinzione fu chiarita dal Carmignani e poi dal Carrara.

Il Carrara[3] scrive: « il criterio che separa il magistero penale dal magistero del buon governo, e che distingue così i delitti dalle trasgressioni, non può essere che questo: che il magistero penale deve punire solo i fatti ai quali possa adattarsi il carattere di moralmente riprovevoli, perchè ha la misura del suo diritto nella giustizia assoluta; mentre il magistero di buon governo può colpire anche fatti moralmente innocenti, perchè il fondamento del suo diritto è la pubblica utilità ».

[1] Colombo, *Le manchevolezze della legge It. per gli Infortuni sul Lavoro* in *Riv. Inf.*, n. 5, vol. 1, fasc. 4.

[2] Beccaria, *Delitti e pene*, pag. 25.

[3] Carrara, *Programma*, p. generale; Firenze, 1897, p. 37.

Il nostro legislatore, nel distinguere i delitti dalle contravvenzioni, si richiama alle conclusioni della scienza: « per dar conto dei criteri seguiti nel distinguere i delitti dalle contravvenzioni analizzandone l'intima natura (così il ministro Zanardelli nella relazione del suo progetto del 1887) non posso che richiamarmi alle conclusioni della scienza, secondo le quali sono *delitti* quei fatti che producono una lesione giuridica, e sono *contravvenzioni* qnegli altri fatti, i quali sebbene possano essere innocui per sè stessi, presentano tuttavia un pericolo per la pubblica utilità o per l'altrui diritto. Il precetto della legge nei delitti dice ad esempio: non uccidere; e dice nelle contravvenzioni: non far nulla che possa esporre a pericolo la vita altrui.[1]

Secondo la teoria della bipartizione, rammenta il Maino,[2] « il *delitto* è un'aggressione al diritto, e per la sua punizione nell'interesse della tutela giuridica si richiede il *danno* o un *pericolo reale* corso dal diritto aggredito: la *contravvenzione* rappresenta un semplice pericolo meramente *appreso,* e si punisce indipendentemente dalla gravità d'intenzione dell'agente per procacciare al consorzio civile la fiducia che anche le occasioni dei reati verranno tolte ».

Tale teoria ha avuto la sua autorevole espressione dal Lucchini,[3] che così chiaramente si esprime. Si ha la contravvenzione in ogni fatto la cui obbiettività giuridica sia sostituita da una lesione potenziale indeterminata. In altre parole non vi è delitto, ma contravvenzione dove l'obbiettivo del fatto incriminato dalla legge non sia già *un diritto specifico* di pertinenza privata, o pubblica, ma una condizione o norma di condotta da cui dipende la tutela di un diritto o di una sfera generica di diritto.

Vi sono alcuni penalisti — i positivisti — i quali negano una differenza sostanziale tra le due figure di reati, ravvisando tra esse soltanto differenza di grado e modalità; accettano,

[1] Rel. Minist. 1887, n. XIV.

[2] Maino, *Commento al cod. pen. ital.*, Verona, Tedeschi, 1903, p. 10.

[3] Lucchini, *Ancora e sempre contro la tripartizione dei reati.* (*Riv. Pen.*, vol. 22, pag. 437, 438).

però, la differenza tra delitti e contravvenzioni, perchè corrispondente alla realtà. « Vi sono infatti — scrive il Florian [1] — i reati veramente antisociali, che turbano le condizioni di esistenza, che rappresentano una lesione dell'ordine giuridico; mentre vi sono dei reati meramente pericolosi all'ordine giuridico od in minimo grado dannosi, o che turbano condizioni della vita sociale non essenziali o meno importanti: i primi sono i *delitti naturali,* i secondi sono i *delitti convenzionali* o le *contravvenzioni* ».

La vecchia questione è stata risollevata dal Carnevale, [2] la cui teoria può essere così riassunta.

Il diritto penale è destinato a proteggere l'ordine giuridico, nei beni d' interesse collettivo, col presidio necessario della sua forza superiore. Ma la protezione è assai complessa e svariata, come diversi sono gli atti che coi beni giuridici debbono reputarsi non compatibili, o perchè vi sono opposti, o perchè diminuiscono o turbano importanti condizioni d'integrità, di tranquillità, e di favorevole sviluppo, nelle quali essi si trovano.

Quando l'atto è contrario ai beni, quando il suo carattere proprio è di urtare con i medesimi, noi abbiamo la *lesione del diritto,* cioè il delitto; quando non urta con essi, ma è in divergenza con quelle loro condizioni accennate, che così interessano da doversene considerare il rispetto come un dovere sociale garentito da sanzione ad opera dello Stato — e siano, quelle, condizioni che particolarmente si riferiscono a dati beni singoli, siano condizioni generali — allora è violata *la polizia del diritto,* si ha la contravvenzione. L'A. non ammette nemmeno come direttivo per la delimitazione del concetto di contravvenzione l'elemento del *pericolo eventuale* e conclude con l'osservare che vi sono tra le due ipotesi (delitto e contravvenzione) i *casi misti,* verità di fatto, innegabili.

[1] FLORIAN, in *Trattato di diritto penale* (Florian, Pozzolini, Zerboglio e Viazzi) vol. 1, pag. 93.

[2] CARNEVALE, *Ammissibilità dell'azione civile nei giudizi di contravvenzione. Legge,* anno XLIII-49 e *Ancora sull'ammissibilità dell'azione civile nei giudizi di contravvenzione. Riv. di diritto pen. e soc. crim.,* anno V, fasc. 4, 5, 6.

III.

I Delitti previsti dagli Art. 5 e 7.

I. — L'art. 5. secondo capov., dice: «Gli Ispettori incaricati delle ispezioni che accedono nelle fabbriche e nei cantieri possono prendere cognizione del contratto originario di «assicurazione. Essi devono astenersi, per quanto è possibile, «dallo indagare processi di lavorazione che vogliono tenersi «segreti e serbare poi sempre il segreto sopra quelli che «venissero a loro conoscenza per ragioni di ufficio, sotto pena «di multa da L. 500 a 1000, oltre il risarcimento dei danni «e salvo in caso di rivelazione dolosa le pene comminate dallo «art. 298 Cod. pen.»

2. — Il vigente Testo unico della legge degli infortuni sul lavoro, come già la legge 17 marzo 1898, affida la osservanza delle norme preventive al Ministero di Agricoltura, Industria & Commercio, il quale, in virtù dell'art. 137 del Regolamento, si vale all'uopo degli Ispettori e degli ingegneri del reale corpo delle Miniere e, previo concerto col Ministero dei Lavori Pubblici, degli Ispettori e degli ingegneri appartenenti al Corpo del Genio Civile; può delegare per le ispezioni anche altri pubblici funzionari, specialmente competenti, e il personale tecnico delle associazioni per la prevenzione degli infortuni e dai Sindacati di assicurazione mutua e degli Ispettori della Cassa Nazionale di assicurazione. Gli Ispettori, per esercitare tale vigilanza, in omaggio all'art. 141 del Regolamento, hanno piena facoltà di entrare nelle miniere, cave o torbiere, negli opifici, nei Cantieri di costruzione ed in generale in tutti i luoghi nei quali si esercitano industrie e si eseguiscono lavori della specie e con le condizioni indicate nell'art. 1. della legge (testo unico). Essi possono visitare, in tutte le loro parti, le miniere, le cave e torbiere, le officine, i laboratori, le opere di costruzione ed i locali attinenti, esclusi quelli destinati ad abitazione; interrogare, oltre

i capi o esercenti, i gerenti, i Direttori, i sorveglianti, i cottimisti, gli operai o le rappresentanze delle associazioni operaie esistenti nel luogo; esaminare il libro e i fogli di paga degli operai, il contratto originario di assicurazione, i contratti addizionali, i regolamenti interni di fabbrica e tutti gli altri libri e registri, da cui possono trarre elementi utili per l'adempimento del loro ufficio.

Però, essi, per l'art. 5 citato, devono astenersi, per quanto è possibile, dall'indagare processi di lavorazione che vogliono tenersi segreti e devono poi sempre mantenere tale segreto, sotto pena di multa da L. 500 a L. 1000, oltre il risarcimento dei danni, e salvo, in caso di rivelazione dolosa, le pene comminate dall'art. 298 del Cod. pen.

3. — Gli Ispettori, in virtù del detto articolo, sono stati sottoposti ad una nuova sanzione penale. Con l'art. 298 Cod. pen. era soltanto previsto il caso di rivelazione dolosa; con l'art. 5 della legge sugli infortuni si contempla anche il delitto colposo di rivelazione del segreto industriale.

Il reato di cui all'art. 298 Cod. pen., dice il Serafini,[1] non differisce che per l'elemento subbiettivo da quello dell'art. 163 Cod. pen., avendo entrambi in comune l'elemento obbiettivo. « L'elemento morale del reato — scrive l'A. — di che « all'art. 298 Cod. pen. è precisamente quello stesso di che « all' art. 163 dello stesso codice. Se infatti i due reati « sono diversamente classificati per il diverso bene giuridico « che offendono, rimangono identici per quello che riguarda « l'elemento intenzionale, giacchè la sola differenza che fra i « due reati intercede è quella soltanto che, il reato di che « all'art. 298 è un caso speciale di quello generale dell'arti- « colo 163. È per questo che gli autori e i commentatori del « cod. pen. si sono tutti riportati all'elemento intenzionale « dell'art. 163. Ora, si domanda: il reato di rivelazione del se- « greto richiede un elemento morale specifico o si esaurisce « colla volontaria comunicazione della notizia segreta? In altre

[1] SERAFINI, *Gli ispettori e la responsabilità penale per la rivelazione del segreto industriale*, in *Rivista sugli Infortuni del lavoro*, I, fasc. 5. del 1903 e segg.

« parole, il reato di rivelazione di segreto suppone il fine di « nuocere? Chauveau et Hélie, in applicazione del codice fran- « cese, ritennero essere elemento necessario del reato il fine « di nuocere. E lo stesso ritenne il Boitard e, a riguardo del « codice toscano, il Puccioni. La dottrina prevalente però (Rau- « ter, Carrara, Blanche, Maino, Lombroso) sostiene che tale « fine non è necessario, in quanto il delitto rappresenta la « violazione di uno speciale dovere che, per ragione della loro « qualità personale, incombe a certe persone: il dovere di cu- « stodire il segreto. E questo dovere e il diritto all'inviola- « bilità del segreto sono già abbastanza violati ed offesi da « una violazione volontaria, senza bisogno che il depositario « del segreto aggiunga alla volontarietà della rivelazione, anche « il deliberato proposito di tradire la persona che al segreto « era interessata. In una parola, secondo la dottrina prevalente, « il dolo della rivelazione di segreto è costituito dal solo animo « di parlare, quantunque non ricorra il fine di nuocere.

« Anche a me sembra non possa esservi dubbio alcuno su « questo punto, sia di fronte ai principi razionali, sia di fronte « alla legge scritta.

« Di fronte ai principi razionali, perchè la ragione della « incriminabilità della rivelazione non sta tanto nella perver- « sità dell'agente quanto nel danno pubblico e privato e po- « tendosi del resto nella latitudine della pena graduare la di- « versa perversità di quello.

« Di fronte alla legge scritta, perchè essendo l'elemento « soggettivo generale di tutti i reati contemplati dall'art. 45, « salvo nei singoli casi la legge non richieda un fine speciale « (fine di uccidere, fine di lucro, fine di esercitare un preteso « diritto), la necessità di un elemento morale specifico, non « solo non trova nella legge un appoggio, ma può dirsi, sen- « z'altro, che questa vi sia assolutamente contraria ».[1]

Il Cocito,[2] a buona ragione, la pensa in modo diverso.

Egli ha rilevato l'errore giuridico che domina nella tesi

[1] Serafini, *loc. cit.*, col. 197 e 198.

[2] F. Cocito, *Commento alla legge degli infortuni sul lavoro*, Torino, Un. Tip. Ed., novembre 1905.

prevalente e specialmente nello scritto del Serafini: errore che consiste nella poco esatta concezione del vero elemento che distingue il reato colposo dal doloso.

Per l'art. 45 del Cod. pen. il Cocito osserva, tanto nel delitto colposo, quanto in quello doloso è necessario che vi concorra la *volontà* di commetterlo, altrimenti non vi è reato; ora se manca questo elemento della pura volontarietà, senza necessità di provare il fine di nuocere, per l'esistenza della rivelazione dolosa, come si potrà ancora distinguere questa dalla colposa pure espressa dall'articolo 5 della legge sugli infortuni?

Proverà l'ispettore che senza malo animo gli sfuggì per imprudenza, per negligenza, la parola rivelatrice del segreto, ma non potrà negare che, sia pure per imprudenza, la sua parola fu determinata dalla volontà, e allora gli si potrà sempre dire: sia pure che abbiate parlato per imprudenza, senza animo di tradire la persona interessata al segreto, ma non potendo negare che la vostra parola fu volontaria, voi avete commesso il reato di rivelazione dolosa.

Ed ecco come in tale modo non sarebbe più possibile distinguere la rivelazione dolosa dalla colposa.

E col richiamo alla relazione ministeriale sul progetto del 1889 (n. XLIII). l'A. chiarisce scultoriamente il criterio distintivo tra delitto colposo e doloso, concludendo: « Nei delitti, « in genere, il Pubblico Ministero deve fornire la prova e « della *volontarietà dell'azione* e della *volontarietà dell'effetto* « (e ciò a differenza di quanto avviene nelle contravvenzioni « e delitti colposi, in cui basta avere la prova della volonta- « rietà dell'azione, prova che nei delitti colposi spetta al Pub- « blico Ministero, nelle contravvenzioni si presume, salvo prova « contraria dell'imputato). E se nei delitti occorre provare e « *volontarietà dell'azione* e *volontarietà dell'effetto*, tale vo- « lontarietà dell'effetto corrisponderebbe nella fattispecie alla « volontarietà di rilevare il segreto con danno all'industria, « si chiami come si vuole, ma sarà ispirato dall'idea di nuo- « cere alla medesima ».[1]

[1] Cocito, *loc. cit.*, pag, 67, 1. edizione.

Dunque nel caso dell'articolo 298 è necessaria l'intenzione di nuocere, per aversi l'estremo della volontarietà dell'effetto, di cui parla il Cocito, poichè, altrimenti quando ci sarebbe la rivelazione colposa, prevista dall'articolo 5, in commento?

L'azione è sempre volontaria in ogni reato, sia questo delitto sia questo contravvenzione; devesi avere riguardo all'effetto, volontario ovvero involontario, per determinare la natura giuridica del reato.

IV. — Come si stabilisce la qualità di *segreto*, in un processo di lavorazione?

Qui bene scrive il Serafini:[1] «è evidente che questo non può essere che un apprezzamento di fatto, a riguardo del quale il giudice sarà chiamato a decidere caso per caso. Dalle circostanze dei fatti, dalla qualità della notizia rivelata, dall'interesse personale che la persona offesa aveva a che non si rivelasse, il giudice attingerà il convincimento che si trattava realmente di notizie che dovevano rimanere confidenzialmente custodite dal rivelatore, rileverà le prove dell'abuso dell'ufficio».

V. — Perchè si parli di rivelazione, sia dolosa che colposa, è necessaria la divulgazione?

Certamente no; essendo possibile la figura del reato di rivelazione di segreto industriale anche con la comunicazione ad una sola persona.

Opinione indiscussa; la legge sugli infortuni e il codice penale parlano soltanto di «*rivelazione*».

VI. — Altra domanda. Permane il reato nel caso che la persona interessata consenta alla rivelazione?

Cheaveau et Hélie[2] rispondono affermativamente; il Serafini e recentemente il Cocito rispondono negativamente.

Il primo a essere interessato — osserva il Cocito — è l'industriale a che si mantenga il segreto, e se egli per il primo non solo lo rivela, ma lascia libero l'agente di rivelarlo, parmi non ci sia più ragion di punire, dal momento che il carattere di segreto, al processo di lavorazione, o alla notizia, invenzione o applicazione industriale, lo toglie l'industriale stesso, sicchè mancherebbe un elemento di reato.[3]

[1] Serafini, *loc. cit.*, col. 196.

[2] Cheaveau et Hèlie, *Unione du code pènal*, vol. II.

[3] Cocito, *op. cit.*, pag. 63.

Non vi può essere dubbio di fronte al testo dell'art. 298 Cod. pen. che vuole la querela per la persecuzione del reato in questione: con la querela di parte, evidentemente, il legislatore intende lasciare al privato la facoltà di reprimere o no il fatto del colpevole, che ha leso il suo diritto; e questa facoltà sfugge, nella fattispecie, quando il privato consenta alla rivelazione d'un segreto, che a lui e solo a lui può interessare.

VII. — Nel caso, in cui l'ispettore non già riveli o venda a terzi un segreto industriale, ma dimettendosi dal suo impiego, si ponga a fare egli stesso l'industriale per proprio conto e applichi quel processo di lavorazione, che ha conosciuto mentre era ispettore, quale sanzione vi sarà?

Il Rameri [1] la trova fuori di detta legge e precisamente nel disposto della legge e del regolamento sulle privative industriali; ma in questo caso egli male si appone.

L'on. Peroni nel 1896, mentre si discuteva il progetto alla Camera, credeva opportuno di aggiungere espressamente che gli ispettori industriali dovessero serbare il segreto tanto nella loro durata in carica che dopo; l'aggiunta, però, fu ritirata di fronte alla risposta del relatore on. Chimirri, che la chiamò superflua «*giacchè non è ammissibile il dubbio che l'obbligo di serbare il segreto abbia limiti di tempo.*»

Ad ogni modo, nel testo definitivo, si aggiunse la parola «*sempre*», che dissipa ogni dubbio in merito.

Senonchè il legislatore, così chiaramente disponendo, mi sembra che abbia errato, poichè, che cosa rappresenta il delitto di rivelazione del segreto industriale? La violazione di un dovere speciale, che incombe ad una persona per ragione della sua qualità d'ispettore, pel fatto, cioè, di un suo particolare ufficio. Orbene, cessando questo ufficio, in virtù del quale sorge il dovere speciale, logicamente dovrebbe cessare anche lo obbligo che costituisce lo stesso dovere particolare, l'obbligo di non rilevare un processo di lavorazione, che vuolsi tenere segreto, conosciuto a causa di quello ufficio.

[1] RAMERI, *Legge e Regolamento per gli infortuni degli operai sul lavoro.* Torino, Lattes, 1904.

Se dunque un ispettore desse le sue dimissioni, nel caso ch'egli stesso si mettesse a fare l'industriale e danneggiasse altri per l'applicazione del processo di lavorazioue, un tempo conosciuto a causa del suo ufficio, non potrebbe essere chiamato a rispondere del delitto di rivelazione del segreto industriale, perchè appunto egli non è più nell'esercizio di quell'ufficio, soltanto in omaggio al quale dovrebbe sorgere la responsabilità penale, richiesta per il delitto fin'ora contemplato.

Sorgerebbe certamente un conflitto d'interessi tra il secondo industriale e il primo; ma questo non potrebbe perseguire quello che in giudizio civile.

VIII. — Per la rivelazione del segreto industriale di cui all'art. 298 basterà la *giusta causa,* come nel caso dell'art. 163, per escludere la responsabilità penale?

L'art. 163 Cod. Pen. dice chiunque avendo notizia per ragione del proprio stato od ufficio, o della propria professione od arte, di un segreto, che palesato, possa cagionare nocumento, lo rivela *senza giusta causa*, è punito ecc.

Secondo un'imagine del Cocito, l'art. 298, che contempla il caso speciale della violazione dal segreto industriale, rappresenta un circolo concentrico del circolo più ampio rappresentato dall'art. 163.

Che cosa ha inteso la legge per *giusta causa?*

« Per *giusta causa* — osserva il Napodano — la legge ha inteso di meglio determinare l'elemento morale del reato, che nella dottrina era stato variamente concepito e nella pratica riusciva ancora più malagevole a concretare. La disposizione generale intorno all'elemento intenzionale nei delitti poteva essere fraintesa; era opportuno riaffermarlo. Ma il sistema del codice si opponeva a una chiara dichiarazione dell'elemento morale del reato; e allora si ricorse a definirlo per la sua causa.

La causa giusta rende la volontà giusta. *Senza giusta causa* dunque vuol dire con volontà ingiusta, cioè con intenzione di violar la legge, vale a dire con la coscienza criminosa del fatto ».[1]

[1] *Il segreto professionale dei giornalisti. Riv. pen.*, vol. LIX, fasc. III.

Il Serafini [1] risponde negativamente alla domanda sulla considerazione che l'art. 298 non distingue, mentre l'art. 163 distingue.

Il Cocito [2] ritiene che questa può essere una buona ragione, aggiungendo, però, che nel caso di accusa di rivelazione dolosa, a mente dell'art. 298, la *giusta causa* potrà indubbiamente servire ad escludere il dolo, consistente nella *volontarietà dell'effetto.*

IX. — Se l'ispettore rileverà il segreto industriale, in qualità di testimone, si renderà egli in tal caso colpevole del reato, di cui all'art. 5?

Dice la nostra procedura penale che alcune e determinate persone (avvocati, medici ecc.) e ogni altra persona, a cui per ragione del loro stato o della loro professione od ufficio fu fatta confidenza di qualche segreto, chiamate come testimoni, *non possono sotto pena di nullità,* essere *obbligate a deporre* sopra quei fatti o circostanze di cui esse stesse non abbiano cognizione che in seguito, appunto, a rivelazione o confidenza ad esse fatta nell'esercizio del proprio mandato.

Dal testo della legge si rileva, per ciò, che dette persone sono lasciate in *facoltà* di deporre,

Orbene, gli ispettori, incaricati di accedere nelle fabbriche e nei cantieri, per eseguire le ispezioni, nel caso in cui senza giusta causa e con pregiudizio dell'industriale, oltrepassino i limiti della discrezione, abusando della facoltà loro concessa, si renderanno evidentemente colpevoli del reato di rivelazione del segreto industriale, colposa o dolosa, a seconda dell'esistenza o meno della *volontarietà dell'effetto.*

XI. — Un'ultima quistione, e grave, che si riconnette all'art. 5 della legge sugli infortuni, è quella riguardante la procedibilità.

Si procederà a querela di parte o d'ufficio?

Il Campolongo nel suo scritto: *La repressione nella legge 17 marzo 1898 sugli infortuni del lavoro* (Riv. Pen. vol. XLVII pag. 344) sostiene che, nel caso dell'art. 5, non vi è

[1] Serafini, *loc. cit.*, col. 198.
[2] Cocito, *op. cit.*, pag. 67.

dubbio che debbasi procedere d'ufficio, perchè il richiamo all'art. 298 Cod. Pen. riguarda soltanto le pene.

Il Serafini[1] e il Pozzolini[2] sostengono il contrario, ritenendo che sia necessaria la querela di parte, una volta che questa è necessaria per la rivelazione dolosa, prevista dall'art. 298.

Il Rameri,[3] in sostanza, si associa al Campolongo; il Cocito nel suo commento crede che il richiamo dell'art. 5 della legge sugli infortuni all'art. 298 Cod. Pen. non si riferisca solo alle pene, «ma anche a quanto essa stabilisce circa la «caratteristica dell'infrazione stessa, se non vi vuol accusare «il legislatore di tanta incongruenza e contraddizione, e se «si vuol dare il vero e giusto significato al silenzio su pro«posito serbato dal Ministro e Relatore all'obbietto presen«tatogli categorico dall'On. Nocito. In tale caso pare evidente «che si debba ricordare l'adagio: *chi tace consente*».[4]

Dinanzi alla categorica domanda dell'On. Nocito, il relatore Chimirri se non ha risposto, segno evidente si è ch'egli intendeva che non era necessario di stabilire espressamente il procedimento a querela di parte per la rivelazione colposa del segreto industriale, dal momento che quella era già espressamente stabilita per la rivelazione dolosa.

Ad ogni modo, modificandosi la legge del 1898, si poteva ben ovviare ad ogni discussione, senza mantenere al riguardo il silenzio.

* * *

XII. — Altro delitto è quello previsto dall'art. 7.

Fra le aggiunte portate al Testo unico al detto articolo della legge vi è la seguente, assai provvida, contemplata nell'ultimo capoverso:

« Chiunque mediante ritenute sui salari dirette o indirette «fa concorrere gli operai alla spesa dell'assicurazione stipu-

[1] Serafini, *loc. cit.*, col. 200.
[2] Pozzolini, *loc. cit.*, col. 493.
[3] Rameri, *op. cit.*, pag. 51 e 52.
[4] Cocito, *op. cit.*, pag. 57.

« lata ai termini della presente legge, è punito con la multa « estensibile sino a lire 4000 ».

La relazione Zanardelli dice in proposito: « Fondamento essenziale del sistema dell'assicurazione contro gli infortuni secondo la nostra legge, è che l'onere di essa pesi esclusivamente sul capo o esercente dell'impresa, industria o costruzione. Ora per fatti venuti a conoscenza del Governo, è dimostrato che non pochi industriali, mediante ritenute speciali sui lavori od altrimenti, si sono fatti rimborsare dai loro operai l'equivalente dell'assicurazione e talvolta anche una somma maggiore. Contro questa grave violazione del precetto della legge, il Governo era disarmato, mancando in essa qualsiasi sanzione penale.

A tale lacuna provvede l'ultimo capoverso dell'art. 7. Così qualora i fatti lamentati si rinnovassero, il magistrato con la forma consueta del precedimento penale, li accerta e li punisce ».

Che il reato sopra previsto sia un delitto non v'ha dubbio.

L'industriale, facendo delle ritenute sui lavori, lede un vero e proprio diritto determinato dell'operaio, a cui spetta intiera la sua mercede, dalla quale lesione sorge per l'operaio stesso un danno effettivo, patrimoniale. Tale infrazione costituisce altresì una precisa frode alla legge, che è tutta informata al concetto pel quale l'obbligo dell'assicurazione spetta ed è carico *esclusivamente* del capo od esercente l'impresa.

IV.

Se gli articoli 8 e 31 contemplino un delitto o una contravvenzione.

(Art. 8) I. — L'art. 8 dispone: « Ove risulti che il numero degli operai assicurati sia inferiore a quello che il « capo o esercente dell'impresa, industria o costruzione occupa « in media abitualmente, l'ispettore delegato lo denuncierà « all'autorità giudiziaria competente.

«Le dichiarazioni false o inesatte sono punite con multa «da lire 50 a lire 1000; salvo l'obbligo dell'assicurazione «supplementare da farsi a carico del capo od esercente, anche «d'ufficio, a cura del Ministero d'agricoltura, industria e com- «mercio».

L'articolo, contrariamente all'opinione dell'Agnelli,[1] contempla soltanto l'ipotesi della dichiarazione falsa o inesatta in rapporto al numero degli operai impiegati nell'impresa. Poichè con esso — ben osserva il Cocito[2] — si commina la pena da lire 50 a 1000, oltre l'obbligo dell'assicurazione supplementare, il quale obbligo sarebbe assolutamente fuori luogo ed incomprensibile se la dichiarazione falsa od inesatta non dovesse riflettere il numero degli operai denunciati in meno di quelli che realmente lavorano.

II. — Il reato previsto dall'articolo in esame è delitto o contravvenzione? Ecco la questione importante, che è stata vivamente discussa.

Il Pozzolini sostiene trattarsi di delitto. «Sembra a noi — egli dice — che non possa esservi dubbio trattarsi di delitto per il reato (art. 8) di cui ci occupiamo. Con esso infatti a prescindere dall'elemento di fatto che, per sè solo, non servirebbe a dargli il carattere di delitto, *il reato viola lo stesso diritto organico dell'operaio all'assicurazione* di cui già dicemmo a proposito dell'art. 21».[3]

Per l'egregio A. «L'assicurazione è un vero e un proprio diritto dell'operaio, un diritto che a lui compete indipendentemente dall'infortunio, un diritto che fa parte del suo patrimonio, un diritto creato dalla legge inspirata ad un alto principio di solidarietà sociale. E questo diritto la legge ha ritenuto tanto importante, talmente interessante il mezzo sociale, che ha voluto proteggerlo colla sanzione penale, come per es. il legislatore volle proteggere il diritto dei creditori sui beni dei debitori commercianti per mezzo della sanzione penale della bancarotta. E come è ormai pacifico che la insol-

[1] Agnelli, *Per l'interpretazione degli art. 8 e 21 della Legge 17 marzo 1898*, in *Riv. Infortuni* vol. II, fasc. 2, col. 49 e segg.

[2] Cocito, *op. cit.*, pag. 107.

[3] Pozzolini, *loc. cit.*, col. 491.

venza colposa del commerciante, violando il diritto dei creditori, costituisce un delitto e non una contravvenzione (e non pertanto se ne è dubitato) così è certo che la omessa dichiarazione o la mancata rinnovazione, ledendo il diritto dell'operaio all'assicurazione, costituiscono un delitto.

Il diritto all'assicurazione esiste in sè, completo ed intiero, all'infuori dell'infortunio. Questo può anche non verificarsi mai nel corso del tempo per cui durò l'obbligo dell'imprenditore, e nonostante il diritto dell'assicurazione rimane pieno e perfetto nell'operaio.

La legge sugli infortuni volle stabilire il principio della responsabilità dell'imprenditore; ritenne che il procedimento migliore che tuteli a un tempo gli interessi dell'operaio e liberi anche l'imprenditore dal pericolo delle incertezze della giurisprudenza sia quello dell'*assicurazione obbligatoria*.

La legge volle l'indennizzo in ogni caso per l'operaio sinistrato: ma il diritto che essa sancì a favore dell'operaio, assume la forma del diritto all'assicurazione che sta a sè ed all'infuori degli eventuali infortuni ».[1]

Ritiene pure trattarsi di delitto una sentenza della Pretura di Vignola.[2] Nelle infrazioni previste dal citato art. - vi si legge - sembra evidente l'indole delittuosa, sia per i caratteri di frode insiti nelle false o inesatte dichiarazioni, sia per la *multa* ivi comminata e propria dei delitti (art. 11 Codice pen.) Senonchè, si aggiunge, sembra bastare la scienza della inesatta dichiarazione e la volontaria tolleranza di essa, che si risolvono in approvazione, in continuazione di inosservanza, in giuridica responsabilità infine da parte dell'esercente, cui l'obbligo incombe della integrale assicurazione degli operai e di analoghe dichiarazioni. E il Serafini si associa con nota favorevole a questa sentenza.

L'Agnelli,[3] invece, ritiene trattarsi di contravvenzione. Osservato che il diritto organico dell'operaio non è quello di

[1] Pozzolini, *Riv. Inf.*, nuova serie, I, col. 20 e segg.

[2] V. *Riv. Inf.* col. 213-223. *Sentenza R. Pretura* di Vignola 12 Settembre 1900 e *nota* del Serafini.

[3] Agnelli, *loc. cit.*, col. 57.

essere assicurato, ma quello di essere *indennizzato*, egli si domanda: Quale lesione di diritto dell'operaio nel fatto, isolatamente considerato, d'una dichiarazione superiore al suo fatto dal capo o esercente?

D'una dichiarazione il cui elemento intenzionale la legge non indaga e non vuole indagare, giacchè parifica le dichiarazioni *false* alle *inesatte?*

Si associano il Rameri, il Bertolòtto e il Cocito, il quale all'osservazione dell'Agnelli aggiunge « che il reato di cui all'art. 8 non ha per obbiettivo un danno reale, ma un vero danno possibile ossia un pericolo ».[1]

III. — Bene sostiene l'Agnelli che il diritto dell'operaio è quello di essere indennizzato e non assicurato. Il legislatore, per alte ragioni di giustizia sociale, ha voluto garantire gli operai contro gli infortuni, stabilendo che essi debbono SEMPRE essere indennizzati.

Si è imposto l'obbligo dell'assicurazione ai capi o esercenti imprese, industrie o costruzioni — ma l'operaio è indennizzato anche all'infuori di tale obbligo.

L'indennizzo costituisce il vero diritto spettante agli operai infortunati sul lavoro, *un diritto specifico* di loro pertinenza privata, in ogni caso.

L'art. 8, parlando di assicurazione, non contempla dunque la violazione del diritto organico, che spetta all'operaio, a prescindere dall'osservazione del Cocito, la quale, da sola, sarebbe sufficiente per sostenere che trattasi di contravvenzione e non di delitto. E la sentenza citata erra quando pretende di argomentare il carattere di delitto dell'infrazione stabilita dall'art. 8, dal genere della pena ivi comminata. È ben vero che l'art. 11 del Cod. pen. dice che la *multa* è pena per i delitti e che *l'ammenda* è pena per le contravvenzioni; ma è anche vero che l'uso della parola « *multa o ammenda* » in una legge speciale, non avente fini penali principali, non determina, non specifica di per sè la qualità del reato.

Ad ogni modo non ha torto il Cocito a deplorare che modificandosi la legge del 1898, nemmeno a tate punto delicato

[1] COCITO, *op. cit.*, 111.

di diritto, non siasi risolta la difficoltà d'interpretazione, che tuttora si ha.

Articolo 31

4. — Ad eguale questione ha dato luogo l'art. 31 (21 della vecchia legge).

Stabilisce il citato articolo: «Coloro che non adempiono «all'obbligo dell'assicurazione nel termine stabilito, oppure «scaduto o risoluto il contratto, non lo rinnovano, o non lo «completano quando aumenta il numero degli operai, sono «puniti con un'ammenda di lire 5 per ogni operaio e per «ogni giorno di ritardo nella stipulazione, rinnovazione o «completamento del contratto, fino al massimo di lire 2000; ed «inoltre in caso d'infortunio, sono tenuti a pagare le inden«nità agli operai nella misura che sarebbe corrisposta dall'I«stituto assicuratore o a versare un uguale ammontare alla «Cassa di cui all'art. 37 della presente legge. Coloro che «essendo colpevoli di mancato pagamento del premio conve«nuto, o per qualsiasi altra causa loro imputabile, danno mo«tivo alla sospensione degli effetti del contratto d'assicura«zione, sono puniti con ammenda estensibile a lire 2000; ed «inoltre, in caso di infortunio durante il periodo della so«spensione sono tenuti a pagare le indennità agli operai nella «misura che sarebbe corrisposta dall'Istituto assicuratore e «a versare uguale ammontare nella cassa predetta».

Per questo articolo valgono le osservazioni esposte in relazione all'art. 8; ma a prescindere da esse di fronte ai lavori parlamentari non v'ha più dubbio sulla qualità del reato dell'articolo 31.

Nella tornata 19 aprile 1902, modificandosi la legge del 1898, su domanda dell'onor. Pellegrini e dell'onor. Arnaboldi, il ministro Baccelli rispose, perchè non si avessero equivoci, che si trattava di contravvenzione.[1]

Il Supremo Collegio conferma trattarsi di reato contravven-

[1] *Atti Parl.*, 1902, vol. 1 pag. 705.

zionale: 15 gennaio 1902 (For. It., II, col. 176) 22 gennaio 1903 (Cass. Un. (XIV, col. 1306); 19 febbraio 1905 (For. It. 1905, II, col. 278).

V. — In quattro casi può commettersi la contravvenzione di cui all'art. 31: [1]

a) mancata assicurazione degli operai « nel termine stabilito »;

b) mancata rinnovazione del contratto « scaduto o risoluto »;

c) mancato completamento dell'assicurazione nel caso di aumento del numero degli operai;

d) sospensione degli effetti del contratto di assicurazione per mancato pagamento del premio convenuto e per qualsiasi altra causa imputabile all'industriale.

VI. — Per il termine entro il quale devesi eseguire l'assicurazione, prevede l'art. 29 che, innovando la legge del 1898, stabilisce che gli impresari di costruzioni di nuovo impianto devono assicurare gli operai prima del cominciamento dei lavori. È utile a proposito del termine, ricordare che per l'articolo 47 del reg. non è fissato un determinato numero di giorni entro il quale l'industriale che cessa di far parte di un Consorzio che fondò una Cassa privata o di un sindacato, deve altrimenti provvedere agli obblighi imposti dalla legge, ma è detto soltanto che si deve provvedere *immediatamente*. Sarà, quindi, caso per caso, rimesso al prudente arbitrio del giudice. Il termine è invece fissato in giorni *quindici*, in virtù dell'art. 51 reg., nel caso che il sindacato cessi di essere o sia sciolto.

VII. — A chi spetta l'obbligo di detta assicurazione?

A sensi dell'art. 7 della legge, gli operai occupati nelle costruzioni contemplate dall'art. 1 devono essere assicurati a cura e spese dell'esercente della costruzione, a differenza della legge austriaca, secondo la quale l'operaio deve contribuire alla spesa per un decimo.

Capo o esercente di imprese o di industrie è colui in nome o per conto del quale le imprese o industrie sono condotte.

[1] Per le altre questioni cui può dar occasione l'art. 31 e che esulano dallo scopo di questa raccolta, vedasi Cocito, *op. cit.*, pag. 349, 357.

Capo della costruzione, continua l'art. 9 del regolamento, è colui che ne ha assunto l'esecuzione, e, in mancanza di questo, colui in nome o per conto del quale la costruzione è eseguita.

La giurisprudenza dà uguale nozione delle persone tenute all'obbligo dell'assicurazione. Esso incombe al capo della costruzione; ma ove questi non vi adempia, spetta al committente in nome e per conto del quale il lavoro si eseguisce. Cass. 13 marzo 1900 (Riv. Inf. 11, 319). Solo quando manchi l'appaltatore, l'obbligo dell'assicurazione incombe al proprietario, per conto del quale la costruzione si eseguisce; se l'appaltatore o concessionario c'è, a lui spetta l'assicurazione. Cass. 22 agosto 1900 (Cass. Un. XII, 185). La Corte Suprema fece bene a correggere ciò che dapprima aveva ammesso, poichè il committente quando ha dato in appalto i lavori e contrattato col concessionario, è esonerato dall'obbligo dell'assicurazione, in quanto l'appaltatore, col contratto, è divenuto l'esercente l'impresa.

L'obbligo di assicurare spetta pure ai cottimisti, giacchè se essi hanno diritto d'essere assicurati, hanno anche l'obbligo d'assicurare loro gli operai assunti, pei rapporti intercedenti direttamente fra loro stessi e gli operai. Cass. 15 febbraio 1901 (Riv. Inf., 1901, col. 223).

Quale imprenditore è pure considerato chi faccia per proprio conto eseguire alcuno dei lavori che formano oggetto delle imprese enunciate all'art. 1 della legge, quando vi siano impiegati più di cinque operai.

Per le costruzioni edilizie questa disposizione si applica anche se il numero degli operai sia inferiore a cinque, quando si tratti di lavori eseguiti all'esterno degli edifici con uso d'impalcature, o di ponti fissi o mobili. Rispetto agli operai addetti a prestare servizio presso macchine mosse da agenti inanimati o presso i motori di esse, quando le macchine siano destinate ad uso industriale, è a carico di chi esercita le macchine o di chi le fa esercitare dai suoi preposti (art. 7).[1]

[1] Sull'appellabilità delle sentenze di condanna a tenore dell'art. 31, vedasi Pozzolini, in questa *Rivista*, 1907, fasc. 3-67, p. 247-250.

V.

Le contravvenzioni degli art. 3, 30 e 36 della legge.

Articolo 3.

I. — Il legislatore sia a tutela degli imprenditori che a tutela degli operai, ha imposto ai primi l'osservanza dei regolamenti preventivi [1] e ha stabilito che per legge sia punita l'inosservanza dei medesimi.

Dispone in proposito l'art. 3 come segue: « I capi o esercenti delle imprese, industrie e costruzioni indicate nell'art. 1 debbono adottare le misure prescritte dalle leggi e dai regolamenti per prevenire gli infortuni e proteggere la vita e la integrità personale degli operai.

« Quando disposizioni speciali non stabiliscono penalità ai contravventori, questi sono puniti a norma dell'art. 434 del Codice penale [2] senza pregiudizio delle responsabilità civili e penali in caso d'infortunio ».

Il richiamo dell'art. 434 Cod. pen. è stato giustamente criticato dal Serafini,[3] cui si è associato il Pozzolini.[4]

Il Serafini, dimostrato che il richiamo di detto articolo fatto dall'art. 17 della legge sulle miniere 30 marzo 1903, non risponde ai principî giuridici, osserva che tanto meno risponde ai medesimi il richiamo dell'art. 3 in esame e avva-

[1] V. L. Marassi, *Sulla natura giuridica dei regolamenti preventivi per gli infortuni del lavoro*, *Riv. Inf.*, I, col. 140 e segg.

[2] Art. 434, cod. pen.: Chiunque trasgredisce ad un ordine legalmente dato dall'autorità competente, ovvero non osserva un provvedimento legalmente dato dalla medesima per ragioni di giustizia o di pubblica sicurezza è punito con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da lire venti a trecento.

[3] Serafini, *Riv. Inf.*, I, col. 289 e segg. — *Di una palese incongruenza nella legge sugli infortuni del lavoro.*

[4] Pozzolini, *loc. cit.*, (*Riv. Inf.*, vol. 1, col. 484.

lora la sua osservazione con autorevoli citazioni dottrinali e di giurisprudenza.

Il citato art. 3 dispone che si devono adottare le misure prescritte dalle leggi e dai regolamenti. Ecco a mò d'esempio alcune di queste leggi e regolamenti: legge di pubblica sicurezza 30 Giugno 1889 e regolamento 8 Novembre 1889; legge 30 Giugno 1901 circa l'uso dell'acetilene e per i pubblici esercizi di carburo di calcio e acetilene; testo unico 2 Marzo 1902 sulle polveri piriche e sugli altri prodotti esplodenti e relativo regolamento 9 Marzo 1902; reg. 23 Agosto 1904 per l'esecuzione della legge 19 Luglio 1904 sui reati commessi con materie esplodenti; legge 9 Giugno 1901 sui consorzi di difesa contro la grandine e reg. 17 Nov. 1901; reg. 27 Giugno 1897 sulle caldaie a vapore; legge 19 Giugno 1902 sul lavoro delle donne e fanciulli e reg. 29 Gennaio 1903 ecc. ecc.

Articolo 30.

II. — Altra disposizione contravvenzionale contenuta nella legge in esame, è quella dell'art. 30, corrispondente all'art. 13 della legge 28 giugno 1903 e all'art. 30 antica legge 17 Marzo 1898.

Secondo questo articolo il capo o esercente l'impresa, industria e costruzione deve denunziare nei modi e termini stabiliti nel regolamento all'art. 39, la stipulazione del contratto di assicurazione. Egli deve pure con le modalità, garanzie e norme previste dal regolamento, mettere Governo e Istituto assicuratore in grado di conoscere in qualsiasi momento quali siano[1] i rispettivi salari e le giornate di lavoro da essi fatte. Le omissioni e le irregolarità che si verificassero nella denuncia predetta e nella inosservanza delle modalità, garanzie e norme sovra accennate, saranno punite con l'ammenda di lire 50 a 100, senza pregiudizio, ove sia luogo, delle pene sancite all'art. 31.

A tal uopo basta leggere gli art. 17-24-32-35,145 del vigente regolamento.

(1) gli operai assicurati ecc.

Articolo 36.

III. — L'art. 36 stabilisce che i capi o esercenti di imprese, industrie o costruzioni, anche se non indicate nell'art. 1, devono nel termine di *tre giorni* [1] dare notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza, di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'incapacità al lavoro per più di cinque giorni, sotto pena di una ammenda da lire 50 a lire 100.[2]

Tale contravvenzione è accertata e denunciata dalla autorità locale di P. S. mediante un processo verbale, in cui devono essere determinatè con chiarezza e precisione la natura del fatto con le sue circostanze e specialmente quelle di tempo e di luogo, le disposizioni alle quali si è contravvenuto, le informazioni raccolte intorno ai presunti contravventori e tutti gli elementi che siano necessari per il giudizio sulla contravvenzione.

Il processo verbale, compilato alla presenza del capo o esercente o di quegli che ha la direzione o la sorveglianza del lavoro, deve essere sottoscritto dal medesimo, dall'ispettore o dagli agenti di forza pubblica quando siano intervenuti. Il rappresentante dello stabilimento o dell'impresa ha diritto di fare inserire nel processo verbale le dichiarazioni che crede

[1] A differenza dell'art. 11 della legge francese che dispone doversi fare la denuncia entro *quarantotto ore*: « *Tout accédent ayant occasionnè une « incapacité de travail doit être déclaré dans les quarante-huit heures « par le chef d'entreprise ou ses préposés, au maire de la commune qui « en dresse procés verbal* ».

[2] Nella legge francese si ha, invece, questa differenza di pena, all'art. 14, che dice: « *Sont punis d'une amende de un à quinze francs les chefs « d'industrie ou leurs preposés qui ont contrevenu aux dispositions de « l'art. 11. En cas de récidive dans l'année, l'amende peut être élevée de « seige à trois cents francs* ».

Cfr. De Mouy, *Traité sur les accidents du travail*, pag. 106, Paris, Dupont, 1902; M. Bellom, *De la responsabitité en matèrie d'accidents du travail*, pag. 402, Paris, A. Rouss, 1902.

convenienti nel suo interesse. Qualora si rifiuti di firmare il processo verbale, l'ispettore ne fa menzione, dopo avere indicata la ragione del rifiuto. Il verbale di contravvenzione deve essere rimesso dall'ispettore entro due giorni dalla data, alla autorità giudiziaria competente, comunicandone copia al Prefetto della Provincia.

IV. — La denuncia dell'infortunio deve essere rimessa, sempre nel termine di tre giorni, anche all'Istituto assicuratore. Se l'infortunio avverrà in viaggio e sopra territorio straniero, la denuncia sarà fatta all'autorità di P. S. nella cui circoscrizione è compreso il primo luogo di fermata sopra territorio italiano, e nel caso di imprese di navigazione all'autorità del porto nella cui giurisdizione è avvenuto l'infortunio, e se questo è accaduto durante la navigazione, all'autorità portuaria del primo approdo.

Il termine di tre giorni decorre dal giorno in cui avvenne l'infortunio; qualora, però, il capo o esercente o quegli che aveva la direzione della parte dello stabilimento in cui accadde l'infortunio, abbia avuto notizia di questo, tardivamente, in modo da non essere più in tempo di denunciarlo entro il termine stabilito, questo decorrerà dal giorno in cui egli ebbe notizia dell'infortunio.

L'art. 36 dispone che la denuncia deve essere fatta anche da quelle industrie, imprese o costruzioni, non contemplate dall'art. 1 della legge; devesi però trattare di vere industrie, imprese o costruzioni.

V. — Giova osservare in relazione alla denuncia in esame che in virtù dell'art. 81 Reg. spetta all'operaio l'obbligo di dare immediatamente notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità al capo e esercente dell'impresa, industria, o costruzione o a quegli che ha la direzione o la sorveglianza della parte dello stabilimento in cui l'infortunio è avvenuto. Qualora l'operaio abbia trascurato di ottemperare a codesto obbligo e le persone sopra indicate non siano venute altrimenti a conoscenza dell'infortunio entro il termine di tre giorni dacchè questo è avvenuto, non sarà pagata l'indennità per l'inabilità temporanea per i giorni antecedenti a quello in cui le dette persone ebbero notizie dell'infortunio.

VI. — La denuncia verbale è valida?

La Giurisprudenza è discorde: negano la validità i giudicati 12 Marzo 1900, App. Macerata; 9 Agosto 1901, Pretura Empoli; 8 Marzo 1900, Cass. Roma; 28 Gennaio 1902 Pretura Como. Contra; Cass. Roma 4 Ott. 1902, la quale osservò che nulla importa che l'art. 64 del Regolamento (1898) richieda che la denuncia sia fatta in doppio esemplare essendo riconosciuto che se il regolamento può dettare norme, anche prudenziali, per la esecuzione di una legge, quelle norme non possono vulnerare la sua essenza.[1]

VII. — L'infortunio da denunciarsi deve essere accaduto *sul lavoro;* esso deve avere prodotto la morte o l'incapacità per l'operazione di attendere alle sue ordinarie occupazioni per più di «cinque giorni». È così risolta con questa disposizione dalla legge stessa la questione a cui dava luogo l'art. 25 della vecchia legge 17 Marzo 1898, se cioè la contravvenzione da esso contemplata sussistesse anche quando l'infortunio non denunciato avesse prodotto un impedimento al lavoro inferiore nella durata ai cinque giorni.

Il Bartoli (Pretura Urbana di Livorno) con sentenza 31 Agosto 1899, ritenne, molto giustamente, che tale contravvenzione non aveva luogo quando appunto l'infortunio denunciato aveva un impedimento al lavoro inferiore nella durata ai cinque giorni. Il Pozzolini, però, in nota a detta sentenza, sosteneva il contrario.

Ma oramai, dinanzi al testo chiaro dell'art. 36, tale questione è eliminata.

Della denuncia l'Autorità di P. S. deve rilasciare ricevuta e ove si tratti di un caso di infortunio, per il quale un operaio sia rimasto ucciso od abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte o l'incapacità al lavoro superiore ai trenta giorni, e si tratti di imprese, industrie, o costruzioni soggette all'obbligo dell'assicurazione, essa deve immediatamente rimettere un esemplare della denunzia e il certificato medico al Pretore, nella cui giurisdizione è avvenuto l'infortunio. Il Pretore, nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, dopo quattro giorni dopo ricevuta la denuncia e il certificato

[1] V. Rameri, *op. cit.*, pag. 77; cfr. Cocito, *op. cit.*, pag. 381.

medico, procede ad un'inchiesta, colla quale deve ricercare le circostanze in cui avvenne l'infortunio e la causa di esso; la natura delle lesioni; lo stato dei feriti, il salario giornaliero e il salario annuo degli operai colpiti; la condizione di famiglia degli uccisi, gli aventi diritto all'indennità e la residenza di questi ultimi e se l'operaio era effettivamente assicurato. Il certificato medico unito alla denuncia è ritenuto necessario dalla giurisprudenza, mancando il quale la Cass. Roma, con suo giudicato 8 Marzo 1900 ritenne non sussistere la denuncia nei termini di legge. Il modulo per questo certificato è quello usato dalla Cassa Nazionale Infortuni, ed è il migliore.

L'inchiesta sarà fatta in contradditorio degli interessati o dei loro delegati o con l'intervento, se sia ritenuto del caso, di un medico, o di altri periti, scelti dal Pretore, per accertare la causa dell'infortunio o della lesione e la natura e l'entità di quest'ultima.

Della inchiesta si estende sul luogo processo verbale, nel quale gli intervenuti hanno diritto di fare inserire le proprie dichiarazioni. Il processo verbale è sottoscritto dal Pretore e rimane depositato per cinque giorni nella cancelleria della Pretura.

Spirato detto termine, dacchè il processo verbale è stato redatto, il Pretore lo comunica all'autorità giudiziaria competente, la quale provvede, se del caso, a norma di legge.

Con tutto ciò è dato al Pretore, nota l'Eula,[1] un incarico del tutto nuovo. Egli, nel procedere all'inchiesta, deve eseguire norme che sarebbero vietate dalla procedura penale. Il Pretore procede con criterio ben diverso da quello che ordinariamente lo guida per stabilire un reato. Non è direttamente per stabilire il dolo che egli deve raccogliere elementi, osserva l'A., quanto per determinare se esista danno civile come conseguenza di un infortunio dovuto impersonalmente all'industria. Danno cho nella maggior parte dei casi è qualche cosa di fortuito, di inevitabile e che deriva da quel « rischio » cui tutti gli operai sono soggetti in misura maggiore o minore.

[1] D. C. Eula, *L'opera del Pretore nell'applicazione della legge sugli infortuni del lavoro*, *Riv. Inf.* 1, col. 110-112.

VI.

Le Contravvenzioni contenute nel Regolamento.
(Articoli 27, 62, 72, 78, 146).

Articolo 27. — L'art. 27 del Regolamento contempla la contravvenzione per la quale gli operai, di cui non fossero segnate nel libro di paga le ore di lavoro ed il salario entro i termini rispettivamente stabiliti nell'ultimo alinea dell'art. 26 del Regolamento si ritengono come non compresi nell'assicurazione e si applicano in tal caso le penalità sancite nell'art. 31 della legge, sopra esaminato. Però l'istituto assicuratore, finchè la contravvenzione non sia stata giudizialmente riconosciuta, non sarà dispensato dall'obbligo di pagare le anticipazioni sulle indennità, salvo il diritto di rilevarsene sul capo o esercente dell'impresa o industria.

Articolo 62. — Le Casse private o i Sindacati di assicurazione mutua dovranno, alla fine di ciascun semestre, in base alle variazioni degli operai inscritti, effettuare l'aumento della cauzione prestata. L'amministrazione della Cassa dovrà esibire al Ministero di agricoltura, industria e commercio, entro 15 giorni dalla chiusura del semestre la polizza del deposito addizionale.

Quando le casse o i sindacati di Assicurazione Mutua non aumentino la cauzione nei termini stabiliti, ciascuna delle persone alle quali spetta di eseguire gli atti occorrenti, è punita con pena pecuniaria che può estendersi sino a 50 lire per ogni giorno di ritardo.

Articolo 72. — Un'altra contravvenzione prevede l'art. 72, in virtù del quale le società o imprese che stipulino contratti di assicurazione devono uniformare le loro polizze all'esemplare munito del visto di approvazione del Ministero di agricoltura industria e commercio. Se i contratti di assicurazione recheranno condizioni generali diverse da quelle stabilite nel modulo di polizza approvato, le società o le imprese incorreranno

nella pena pecuniaria da lire 100 a lire 5000. In caso di recidiva può ad esse revocarsi l'autorizzazione concessa.

Articolo 78. — Le società o imprese di assicurazione per esercitare le assicurazioni contro gli infortuni del lavoro, agli affetti della legge devono essere autorizzate e a tal'uopo devono presentare al Ministro di agricoltura, industria e commercio la prova dell'eseguito deposito della cauzione (lire 200,000) per l'art. 70) le tariffe normali dei premi, le condizioni generali di polizza e le norme con le quali debbono essere calcolati i riporti dei premi per i rischi in corso alla fine d'ogni esercizio. Gli articoli 73, 74, 75, 76, 77 disciplinano le modalità.

Se queste società o imprese assumono assicurazione contro gli infortuni, senza averne ottenuto l'autorizzazione, commettono la contravvenzione di cui all'art. 78, incorrendo in una pena pecuniaria estensibile a lire 1000 per ogni contratto di assicurazione stipulato, il quale è dichiarato nullo.

Articolo 146. — Altre contravvenzioni sono indicate dall'art. 146, che stabilisce che le contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 31, 106, 120, 150, 153) (ultimo alinea) del regolamento; l'omissione delle denunzie e notificazioni, di cui agli articoli 19, 34, 33, 65 e 73 e dell'invio dei rendiconti di cui agli art. 47 e 79 citato regolamento; la mancanza e la irregolare tenuta del registro prevista dall'art. 46; la mancanza di qualcuno dei libri, registri o documenti che, a termine dell'art. 69, devono trovarsi presso la rappresentanza di una società estera di assicurazione, il rifiuto di ammettere nello stabilimento l'ispettore e ogni altro ostacolo al regolare esercizio del suo ufficio: il rifiuto di rispondere alle domande dell'ispettore, di esibire ad esso i documenti richiesti, sono puniti con l'ammenda da lire 20 a 300, a termini dell'art. 434 del Cod. Pen., senza pregiudizio delle maggiori pene comminate dal Cod. Pen.

Come già fu detto per l'art. 3 della legge, così per l'art. 146 reg. è inutile il richiamo dell'art. 434 Cod. Pen.

VII.

Sull'accertamento dei Reati.

I. — In relazione all'accertamento dei reati, si è fatta la questione se esso sia esclusivamente devoluto o no agli ispettori delle industrie.

Identica questione fu sollevata a proposito della legge sul lavoro dei fanciulli 1886 e fu risolta nel senso che oltre gli ispettori industriali anche gli ufficiali di polizia giudiziaria possono accertare e denunziare qualunque contravvenzione alla legge ed ai regolamenti. La nuova legge 19 Giugno 1902 sul lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 12, ha espressamente contemplato gli ufficiali di polizia giudiziaria.

II. — L'Agnelli sollevò la questione appena uscita la legge, e tendendo verso la dottrina restrittiva osservò che sarebbe proprio inutile che la legge e il regolamento sugli infortuni prescrivessero tante cautele per la conservazione del segreto industriale quando l'accesso agli stabilimenti e l'accertamento di contravvenzioni di indole tecnica fossero liberi a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria. Ed esaminando gli articoli del regolamento relativo alle ispezioni, lo stesso Autore nota come ne sia stata regolata l'azione da formalità che gli ufficiali ordinarii di polizia giudiziaria non potrebbero adempiere. Ad ogni modo egli avvertiva espressamente che ciò non era un'adesione definitiva alla tesi negativa.

Rispose il Pozzolini [1] che non era esatto dire come l'Agnelli faceva, che sarebbe inutile la legge prescrivesse tante cautele per l'accertamento dei reati, quando l'accesso negli stabilimenti e l'accertamento di contravvenzioni d'indole tecnica fossero liberi a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria. Dove è, domanda il Pozzolini, nelle nostre leggi questo potere concesso agli ufficiali di polizia giudiziaria, all'infuori di

[1] Pozzolini, *loc. cit.*, v. questa *Rivista* I, pag. 463.

quello concesso al giudice istruttore, che può eseguire visite domiciliari e perquisizioni nei reati in cui l'istruzione preparatoria è necessaria? « Appunto perchè cogli ordinari poteri conferiti agli ufficiali di polizia giudiziaria, difficile sarebbe stato anche per la loro incompetenza tecnica arrivare all'accertamento di contravvenzioni, la legge ha creato appositamente l'istituto degli ispettori con poteri straordinari, limitati però da speciali cautele, i quali mediante le ispezioni ordinarie e straordinarie vigilano sull'esecuzione delle norme legislative in proposito. Ma con questo non si è voluto precludere la via agli ufficiali di polizia giudiziaria - nei limiti della loro attribuzione - di accertare le contravvenzioni alle leggi e al regolamento quando ne vengano a conoscenza ». L'Agnelli [1] tornando ad accennare alla questione in controrisposta al Pozzolini, le lascia deliberatamente aperta; e il dissidio su questo punto rimarrebbe alquanto platonico.

La giurisprudenza è giustamente ~~accolta~~ per la tesi affermativa. Difatti per l'art. 56 Cod. Proc. Pen. la polizia giudiziaria ha per oggetto di ricercare i reati d'ogni genere, di raccoglierne le prove e fornirne all'autorità giudiziaria tutte le indicazioni che possono condurre allo scoprimento degli autori, degli agenti principali e dei complici.

Dato questo loro ufficio generico e ritenuto che la legge sugli infortuni non li esclude espressamente dall'accertare i reati in essa contenuti, v'ha ragione di negare l'esclusività degli ispettori industriali; perchè se essi furono istituiti, fu solo nell'intento di meglio assicurare l'osservanza delle prescrizioni stabilite a favore degli operai.

In pratica poi avviene che quasi tutte le contravvenzioni sono accertate dagli ufficiali di polizia giudiziaria, perchè non si ha ancora un servizio di ispezione ben organizzato.

[1] Agnelli, *loc. cit.*, col. 55.

VIII.

Sulla costituzione di parte civile nelle contravvenzioni.
(A proposito dell'art. 31 della legge).

I. — La disposizione dell'art. 31 della legge fece sorgere la questione se l'operaio abbia diritto di costituirsi parte civile contro l'industriale, chiamato a rispondere della contravvenzione, sancita in detto articolo.

Ma la questione dal caso speciale assurse a tesi generale, se, cioè, sia ammissibile la costituzione di parte civile nei giudizi di contravvenzione.

II. — La questione fu sollevata a proposito dell'art. 31 nella sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 15 gennaio 1902, a relazione Lucchini. La sentenza così argomentava: « L'art. 109 del cod. proc. pen. ammette bensì a costituirsi « parte civile ogni persona offesa o danneggiata da un reato, « ma con ciò richiede appunto che la parte civile abbia risen- « tito offesa o danno dal reato e *non è danno là dove per « legge non è e non può essere che pericolo.*

« Se il Codice processuale parla di « reati » in genere, « nella quale espressione sono da comprendersi pure le con- « travvenzioni, debbonsi avere presenti lo stato della legisla- « zione esistente al tempo nel quale ebbe sanzione quel codice « e il concetto corrispondente che allora si aveva delle con- « travvenzioni, tanto diverso dall'attuale, per cui esse non si « distinguevano essenzialmente, come ora, dai delitti, esistendo « persino contravvenzioni perseguibili soltanto a querela di « parte.

« Per escludere ogni e qualsiasi argomento valga tenere « presenti le modificazioni portate all'art. 330 col R. Decreto « 1. dicembre 1899 di attuazione del nuovo codice penale e « di coordinamento delle sue disposizioni con quelle degli altri « codici e leggi, onde non vi è più stabilito che le contrav- « venzioni altre sono di « azione pubblica » altre di « azione

« privata », ma si fecero soltanto salve le eventuali tassative « disposizioni, per quanto sconcordanti, di altre leggi anteriori « al codice, statuendosi che l'istanza privata è necessaria per « procedere in materia di contravvenzione nei soli casi in cui « le leggi speciali espressamente lo richieggano ».

La dottrina cominciò a sostenere la tesi contraria con lo Stoppato,[1] il quale, fondandosi sulla disposizione generica dell'art. 109 cod. proc. pen., che consente la costituzione di parte civile « a ogni persona offesa o danneggiata da un reato » scrisse che è ammissibile detta costituzione, nei giudizi di contravvenzione, se questa abbia cagionato danno. Egli osserva che in caso di danno, per cui sorge diritto all'azione civile, non vi è alcun motivo giuridico e legale di negarne l'ingresso e l'esercizio. Il Carnevale[2] illustrò diffusamente la tesi favorevole all'ammissibilità della costituzione di parte civile nelle contravvenzioni. L'A. sostiene che non può essere differenziale fra i delitti e le contravvenzioni il principio che nelle seconde il fatto rimanga quello che è e si punisca, ne sia o no derivato danno particolare, se ne dolga o no colui che lo ha risentito: ciò avviene anche nei delitti, i quali continuano ad essere tali e ad essere puniti ove pure non vi sia una persona danneggiata; a meno che naturalmente l'esistenza di questa non sia un presupposto necessario, data la particolare figura del reato. Non occorre la querela al procedimento per furto come non occorre a quello per disturbo della quiete privata; ma non si può concepire furto senza un derubato, appunto come non si può concepire il predetto disturbo senza un individuo che l'abbia sofferto.

Se ogni reato - il Carnevale dice - in quanto tale (sia delitto o contravvenzione non importa) implica sempre un turbamento giuridico contro cui deve stare una funzione di stato, libera nell'iniziativa e nell'esercizio, e ve ne hanno alcuni, in cui per l'iniziativa possono ammettersi modalità limitatrici e infrenatrici che concretamente si traducono in eccezioni a tale

[1] *Giustizia Penale*, VIII, col 657-665.

[2] CARNEVALE, ***Ammissibilità dell'azione civile nei giudizi di contravvenzione.*** Nella *Legge*, anno XLIII, n. 9; e ***Ancora sull'ammissibilità dell'azione civile nei giudizi di contravvenzione***, in *loc. cit.*

regola, ciò avviene di solito nei delitti, mentre nelle contravvenzioni *assai più difficilmente* si concepiscono le ragioni su cui si fondano le dette eccezioni. L'essere quelle d'ordinario e per carattere, non un'offesa ai beni dei singoli, ma un turbamento nelle loro condizioni favorevoli, che per quanto tenda a rifluire e spesso rifluisca sui medesimi è certo assai meno avvertito e sentito. Non è già che il privato non sia interessato nella repressione delle contravvenzioni: egli vi è interessato, ma in grado, con modalità, relazioni e conseguenze differenti, da ciò che si vede nei delitti. E questo poi spiega perchè in quelle sia più imperiosa la regola della persecuzione d'ufficio.

E nota in ultimo che negli articoli 1, 4 e 109 del c. p. p. non si tratta della norma relativa all'azione civile per se stessa, ma di quella che ne ammette lo ingresso nel procedimento penale. Nè questi articoli hanno mutato senso dopo il nuovo Codice Penale, in modo da doversi ora riferire soltanto ai delitti, poichè se esso distingue i delitti dalle contravvenzioni per qualità, non fissò come *carattere essenziale* l'esclusione del danno. Del resto, quando questo mutamento si avesse voluto introdurre, si sarebbe esplicitamente manifestato; introducendo una facilissima variazione di coordinamento, come si fece in altri casi analoghi.

Tale teoria è stata accolta dall'*Impallomeni, Civoli, Mangini, Gregoraci, Viazzi* e *Gismondi.* Tesi ormai accolta anche dalla giurisprudenza; sentenza 12 Giugno 1902 (Riv. pen. LVII, p. 701); 22 Gennaio 1903 (Cass. Un., XIV, col. 1306); 2 Dicembre 1903 (For. It., 1904. II, col. 73) 19 Febbraio 1905 (For. It., 1905. II, col. 278).

Negano, invece, l'ammissibilità delle controversa costituzione il Luchini, il Tuozzi e il Brusa.

Il Lucchini si espresse, per il primo, nella citata sentenza 12 gennaio 1902 e confermò la sua tesi nella recensione critica, comparsa nell'autorevole sua *Rivista*, dello scritto del Carnevale, pubblicato nella *Legge.*

Il Tuozzi [1] non esclude che anche in materia di contrav-

[1] Tuozzi, *La costituzione di parte civile nei processi penali per contravvenzione*, nella *Giustizia Pen.*, VIII, col. 662-663; *Un'ultima parola*

venzioni, possano derivare dei danni; ma allora, egli dice, bisogna distinguere il fatto contravvenzionale da quello che ha prodotto il danno. Fa il caso di chi, portando un'arma senza licenza, se la lasci sbadatamente cadere in luogo ov'è gente ferendo taluno: ecco sorgere due responsabilità, di contravvenzione e di delitto; ma il ferito non può innestare l'azione sua civile che a quella per il delitto di lesione colposa. Ove non è delitto, non può esservi costituzione di P. C.; d'altronde se il danno sorge, come può sorgere, c'è sempre la via aperta ad ottenerne il risarcimento in forza degli art. 1151 e segg. Cod. civ.: cioè la relativa azione, come quella che non scaturisce dalla natura intrinseca del reato, potrà formare obbietto di un separato giudizio penale.

Il Brusa [1] sostiene che la contravvenzione sia un reato di mero pericolo eventuale, principio che egli dice posare su « granitica base. »

Fondamento del suo ragionamento è lo *sdoppiamento giuridico* del fatto nella contravvenzione. Tutto ciò, l'A. osserva, che al pericolo o alla violazione indiretta si comprovi aderente o unito, contenga questa o quella specie di pregiudizio privato, deve tenersi sempre estraneo alla contravvenzione stessa considerata *come reato*. Che importa se pur come reato essa contravvenzione sia insieme, e inscindibilmente, anche un fatto economicamente pregiudizievole? Questo fatto, esso, va riguardato a parte, astraendo dal reato. Coinvolgerlo, confonderlo, tenerlo unito invece col medesimo, nonostante l'indole sua giuridica, di quasi delitto, è lo stesso che misconoscere la duplicità dei diversi elementi concorsi nel fatto..... Causa ed effetto uniti in un'azione od omissione *fisicamente unica, ma giuridicamente distinta, e diversa,* pur giuridicamente vanno distinti e, occorrendo, separati l'una dall'altra e per le diverse condizioni di esercizio delle due dipendenti obbligazioni ed azioni, la penale e la civile.

sulla costituzione di parte civile nei processi penali per contravvenzione nella *Giustizia Penale*, anno IX, c. d. 362-67, e cfr. *Rivista Penale*, novembre, 1902, pag. 632.

[1] Brusa, *La contravvenzione penale e l'azione civile*, in *Rivista Penale*, LVIII, pag. 289 e segg.

* * *

Premesse tali opposte teorie, riferendomi alle dotte osservazioni sul *danno* fatte dal Carnevale in rapporto alla discussa questione, credo che sia conforme ai dettami della legge concludere che la ammissibilità o meno della costituzione di parte civile nei giudizi di contravvenzione sia una questione di fatto, da risolversi *caso per caso:* veda il giudice di merito volta per volta, se la persona al momento della costituzione di parte civile debba reputarsi danneggiata.

Questa regola cred[illegible] che debba applicarsi anche in rapporto ai Comuni nelle contravvenzioni ai regolamenti municipali.[1]

---

[1] Sull'argomento dell'ultimo capitolo, oltre gli autori citati, vedasi la lunga e accurata nota dell'avv. Rende alla sentenza 2 dicembre 1903 della Cassazione di Roma, in *For. It.*, 1904, II, 73-78.

Rivista di Diritto Penale

E SOCIOLOGIA CRIMINALE

DIRETTORE

ALFREDO POZZOLINI

PROFESSORE PAREGGIATO NELL' UNIVERSITÀ DI PISA

1907 — ANNO VIII.

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE

PISA - Via Cacciarella, 15 bis - PISA

Prezzo di associazione **L. 12** (*Italia*) — **L. 15** *Estero*).

Esce in Fascicoli bimensili.